

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: **"Moto Club Bari Associazione Sportiva Dilettantistica"**, in breve **"A.S.D. Moto Club Bari"**.

L'associazione ha sede in Bari all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.

E' facoltà del Consiglio direttivo istituire e/o sopprimere unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato: spetta invece ai soci il trasferimento della sede in altro Comune.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

L'associazione potrà svolgere attività didattica teorica e pratica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle diverse attività sportive e motorie, compreso interventi di supporto alla didattica per la formazione e/o qualificazione di operatori e/o tecnici del settore sportivo e/o del personale scolastico di ogni ordine e grado.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti -



motocicli - scooter ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici e turistici, nonché lo svolgimento di adeguata attività didattica teorica e pratica nello svolgimento delle discipline sportive e motorie, anche attraverso la divulgazione presso le scuole di ogni ordine e grado della sicurezza stradale, attiva e passiva, anche mediante educatori stradali o figure similari.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile e/o necessaria per il perseguimento dello stesso. In particolare potrà attivare e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati per conseguire i fini istituzionali.

Essa potrà compiere anche operazioni commerciali, purché siano svolte conformemente alle finalità dell'Associazione e comunque occasionali ed accessorie alle attività istituzionali, ivi compreso, sussistendone i presupposti, attività ricreativa e di ristoro in favore dei propri soci, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusiva di diversa utilizzazione.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. a cui intende affidarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, adottati da quest'ultimi a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali e/o D.S.A. e/o da E.P.S. riconosciute dal C.O.N.I. a cui intende affidarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società

Agenzia S.p.A.

affiliate.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura; ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo, potrà eleggere ed essere eletto alle cariche sociali, è escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti derivanti.

Articolo 3- Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche che ne condividono finalità e che versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in:

- **Fondatori.** Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell'assemblea, hanno promosso la costituzione dell'associazione.

- **Onorari** L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse dell'associazione.

- **Ordinari** Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento dei soci, in merito ai loro diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed il

socio maggiorenne in regola con il versamento delle quota associativa ha diritto di partecipare alle assemblee sociali, al voto ad essere eletto alle cariche sociali.

Chi intende aderire all'Associazione deve fare apposita richiesta al Consiglio Direttivo e si impegna ad osservare lo statuto e i regolamenti ovvero ad avere una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota annuale associativa, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile

Atene, 1/10/2017

svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;



b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea

★ L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia

Agenda

redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo

Articolo 11 - Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 10 componenti determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o D.S.A. e/o da E.P.S. riconosciute dal C.O.N.I. ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.



Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ha la rappresentanza e la firma legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio

Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 20 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste F.S.N. e/o D.S.A. e/o da E.P.S. a cui si intende aderire.

L'associazione e i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi in sorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che rientrino nella competenza normale degli Organi di giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

I modi, i Termini e la procedura arbitrale sono fissati dal regolamento di Giustizia della Federazione o D.S.A. o E.P.S. di Appartenenza, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a



devolvere il patrimonio, salva diversa destinazione di legge, in favore ad Altra
Associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoga ai sensi dell'art.90
comma 18 della Legge 289/2002.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme
di legge , le norme e le direttive del C.O.N.I., nonché le disposizioni vigenti
contenute nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva a cui
l'Associazione intende affiliarsi.

Bari 17 maggio 2013

il Presidente

